

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. BRUNETTI GIACCA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locat. : Appartamento n. 35 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Riva

Durata della locazione : dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti : L. 3.364 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli artt. 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 19 AGO. 1958 19 Agosto



I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 21 AGO. 1958 19 al N. 622

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Liriquattro

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Filasso)

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e. (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o. denunziant. e. (3) ed il

Sig. BRUNETTI Grazia

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 25 del 4° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Sicilia -

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3.364= mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG. 1958

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG. 1958

vol. 11 foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverbo, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e Brindisi, via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess — denunziant e (3) ed 11

sia Brunetti Grogia

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1957.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 25/c del 4° Lotto
di case popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 3364 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addì 2 AGO. 1957 19

DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 9 AGO. 1957 19 al N. 1330

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquecenta e no

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 932)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Com.te Ubaldo VAL-**

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.C.P.-

dimorant. (2) Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) **ed il**

Sig. BRUNETTI Grazia fu Vincenzo

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto 1956**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 25/C del 4° lotto**
di Case Popolari in Brindisi - Vico Sicilia.-

Durata della locazione: **Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 3.364. = mensili anticipati.-**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**

, addì **29 SET 1956**

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro

Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

 (§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt e (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.dimorant e (2) in Brindisi Via Casimirodichiara di avere verbalmente stipulato le seguenticonvenzioni fra ess e denunzianti e (3) ed ilSig. BRUNETTI GRAZIAconvenzioni che (4) hanno avutoesecuzione col giorno (5) 15 Agosto 19 54

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.25 al 4° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via SiciliaDurata della locazione: dal 15/8/1954 al 10/8/1955Corrispettivi pattuiti: £.3.000 mensili anticipateFatta la presente denuncia in cseguimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.A Brindisi, add 20 AGO 1954 19I DENUNZIANTE
Com.te Ubaldo VallarinoRegistrata la presente denuncia, add 23 AGO 1954 19 al N. 780vol. folio registro Atti privati, ed esatte lire 50.

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(S 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demenziale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

Vallarino fu Giuseppe nella sua
qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziante (3) ed il

Sig.ra BRUNETTI GRAZIA

convenzioni che (4) hanno avute

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.25 al 4° Ltte delle
Case Popolari in Brindisi Vico Sicilia

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £.3.000 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì

27 AGO. 1953



DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 4 SET. 1953, 19 al N. 1563

vol. foglio registrato in ed esatte lire 100

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. BRUNETTI GRAZIA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. I/C del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

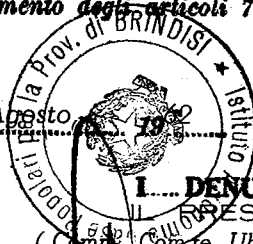
Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3398 mensili anticipate 46800

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 560

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1963



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23.10.1963 al N. 1993

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Ottocento

IL CASSIERE

Bollo a calendario
ARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitti di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitti di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo

MODULARIO
N. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino denominato 922)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

dell' I. A. C. P.

(2) Dimora di ciascuno.

e Brindisi - Via Casimiro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(4) Hanno avuto oppure avranno.

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Sig. BRUNETTI GRAZIA

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10-8-1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. - del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3398- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 1881

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

Dott. Davide Pasqualetti

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. _____ delle denunce
Art. _____ del campione unico
di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunciante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunziante o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro 2

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. BRUNETTI Cypria

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 25 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.364 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 12 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60



I DENUNZIANTE
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 26 AGO. 1960 19 al N. 113
vol. _____ foglio _____ registro Atti privati, ed esatte lire Cinquecento per

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

3841050

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====ooOoo=====

Prot. n. 11091

Brindisi, li 27 OTT. 1982

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

-- Al Notaio ERNESTO NARCISO
Corso Umberto, n. 72

All. _____

B R I N D I S I

-- Al Sig. BRUNETTI GRAZIA
Via Marsica, n. 5

B R I N D I S I

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare Sito in Brindisi
Lotto 4° - Scala C - Int. I - piano R. - Via Marsica, n. 5
.....
Pagamento in unica soluzione - Assegnatario SIG. RA BRUNETTI
GRAZIA -
..... - Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978,
n. 457. =

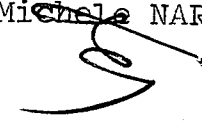
Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dello assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 3.528.000= (diconsi lire Tremilionicinquecentototomila=====) e della relativa I.V.A. nella misura del 2% del prezzo stesso. A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

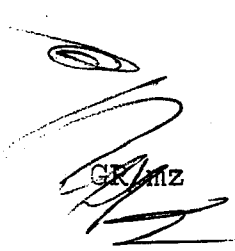
All'assegnatario si fa presente che egli resta obbligato dal momento dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio e fino alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione, manutenzione, servizi, consumi e ogni altra eventuale spesa dello Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, suscettibile di variazioni annuali e salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(~~Michela~~ NARCISI)




GR/mz

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 2757

li. 28.01.1993

SERVIZIO GRUPPO UTENZA

- Eredi di BRUNETTI Grazia ved. Taveri
Via Marsica, 5
72100 BRINDISI

Oggetto: Rinuncia dell'I.A.C.P. all'esercizio del diritto di
prelazione di cui all'art. 28 della Legge 513/77.-

In risposta alla Vs. lettera del 7.1.1993 relativa al
lo oggetto, si comunica che questo Istituto, con provvedimento
consiliare n. 8041 del 12.3.1993, ha deliberato di non procede
re all'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'arti-
colo 28 della Legge n. 513/77 e successive modificazioni e in-
tegrazioni.

Distinti saluti

TR/mz



IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)



11301 004 013/1
Al Sig. PRESIDENTE

dell'I.A.C.P. della Provincia di

Brindisi

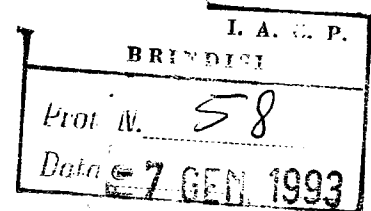
Via Casimiro, 27

72100 B R I N D I S I

OGGETTO: Comunicazione intendimento alienazione
alloggio popolare.=

I sottoscritti germani:

- TAVERI Vincenzo-nato a Brindisi il 9/7/25
- TAVERI Filippo-nato a Brindisi il 14/9/1928
- TAVERI Teodoro-nato a Brindisi il 24/4/1933
- TAVERI Fernando-nato a Brindisi il 31/5/1938



PREMESSO CHE:

-sono comproprietari in parti uguali dell'appartamento sito in Brindisi alla via Marsica n.5-Scala C piano rialzato int.1, lotto 4, riportato nel N.C.E.U. alla partita N.2232 Fg.54 N.799 sub 25, pervenuto loro in eredità ab intestato, a seguito del decesso della propria madre Sig.ra BRUNETTI Grazia ved. Taveri;

che

-detto alloggio di edilizia residenziale pubblica fu venduto da codesto I.A.C.P. di Brindisi, a seguito di richiesta di cessione in proprietà ai sensi della Legge 8/8/77 n.513 e della Legge 5/8/78 n.457, alla prefata Sig.ra Brunetti Grazia, assegnataria, con

atto per Notar Ernesto Narciso di Brindisi in data
16/12/1982 Rep.N.15314;

che

-essendo decorso il termine di dieci anni dalla data
della stipulazione del contratto, i sottoscritti in-
tendono alienare l'alloggio in questione e, pertanto,
con la presente, ne danno opportuno e dovuta comuni-
cazione a codesto I.A.C.P., onde consentire a quest'ul
timo di esercitare eventualmente, nei termini pre-
visti, il diritto di prelazione nell'acquisto, ai sensi
e secondo le modalità della citata Legge 8/8/77 n.513;
-quanto innanzi premesso

chiedono

che codesto I.A.C.P. voglia riscontrare la presente,
indirizzando ogni eventuale comunicazione o corrispon-
denza presso il Sig. TAVERI Fernando-Via Osanna n.62-
Brindisi- Tel.529855-

Brindisi, li 21 Dicembre 1992.

Con osservanza

-Taveri Vincenzo

Taveri Vincenzo

-Taveri Filippo

Taveri Filippo

-Taveri Teodoro

Taveri Teodoro

-Taveri Fernando

Fernando Taveri

Istituto Autonomo Case Popolari s.r.l. **Brunetti Giose**
72100 BRINDISI **Via Mazzini 5**
Cod. Fis. 00061520742 **Brindisi**

72100 BRINDISI

Cod. Fisc. 00061900742

quantità	descrizione	prezzo	imponibile 15%	imponibile 2%	imponibile
	Prezzo comune in proprietà alloggio 10/2 lane n. 15 in Prandina Via Morand 17 - lotto 40 - Seoha C - Int. 1			5528000	
/					
fattura n. 102 " 2/9/82		imponib.		3528000	
riferimenti Prot. 8004 del		IVA		40560	
28/4/82		totali		3598560	
importo fattura L. 3598560					

[illegible]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====00000====

Prot. n. 8004

Brindisi, lì 28 LUG. 1982

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

- Al Sig.ra BRUNETTI GRAZIA

Via/Piazza Marsica, n. 5

Lotto 4°, Scala C int. I

BRINDISI

- AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in
Brindisi - Lotto 4° - Sc/C - Int. I - piano R - Via Marsica.
Assegnatario Sig.ra BRUNETTI GRAZIA
Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 -

Con riferimento alla lettera della S.V. del 18/5/1982
con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo
di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire
mediante un vaglia bancario di £. 3.528.000= quale prezzo di ces-
sione dell'alloggio e uno di £. 70.560= pari 2% per I.V.A., entrambi
non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER
LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Ammi-
nistrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relati-
va fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servi-
zio Amministrazione dell'Istituto per definire la propria situazione
contabile quale risulta alla data del Luglio 1982 e per la co-
municazione della quota mensile condominiale che la S.V. sarà tenuta a
pagare a decorrere da tale data e fino alla costituzione del condominio.
A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati
posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla
Via G.B.Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì,
giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

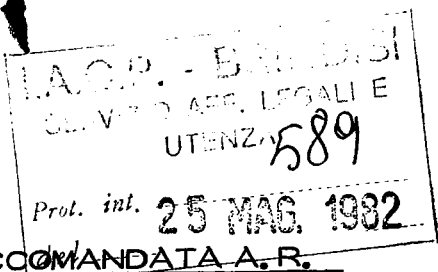
Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott.ing. ~~Antonio~~ LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele ~~W~~ARCISI)

GR/mz

V^o S^u reg. al
21.8.82 *[firma]*



Brindisi, 18/5/1982

Spett.le ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

[Signature]

BRINDISI

[Signature]

OGGETTO: Legge 8/8/1977 n. °513(art. 28) e Legge 5/8/78 n. ° 457(art. 52)-Cessione
in proprietà dell'alloggio popolare sito in Brindisi lotto 4° alla Via Marsi-
ca n. 5 scala C int. I piano Rialzato.

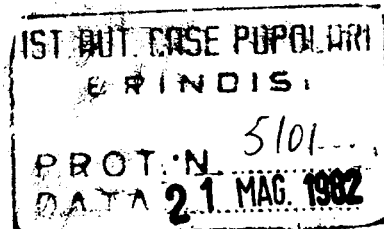
In riscontro alla V/s racc. A. R. prot. n. 4829 del 12/5/82, di cui
all'oggetto, la scrivente, assegnataria dell'alloggio popolare in questione,
comunica che per il riscatto e la cessione in proprietà dello stesso intende
avvalersi della forma di pagamento per contanti della somma di £. 3.528.000(tre-
milionicinquecentoventottomila), oltre I.V.A., così come indicato alla lettera
a) della sopracitata nota.

Si resta in attesa di cortese riscontro in merito e si porgono i più senti-
ti ringraziamenti e distinti saluti.

Brunetti Grazia

BRUNETTI GRAZIA
Via Marsica n. 5

72100 Brindisi



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. n. h829

Brindisi, lì 12 MAG. 1982

RACCOMANDATA A.R.

- Al Sig. BRUNETTI GRAZIA

Via Marsica, n. 5

B R I N D I S I

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n.513 (art.28) e Legge 5/8/1978, n.457 (art.52)
Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in _____
Brindisi lotto 4° alla Via Marsica
n. 5, scala C, int. I, piano R. =

In riferimento alla Sua domanda di conferma del riscatto ed alla documentazione ad essa allegata, si comunica che il prezzo di cessione dell'alloggio indicato in oggetto, operate le riduzioni di legge, è pari a £. 5.040.000=.....

Tenuto conto che il suddetto prezzo di cessione varia in considerazione dell' ammontare del Suo reddito complessivo familiare e delle modalità prescelte di pagamento, si fa presente che la S.V. dovrà in effetti pagare:

- a)- in caso di pagamento per contanti la somma di £. 3.528.000= (diconsi lire ~~..Tremilionicinquecentoventottomila.....~~)
oltre l'I.V.A. nella misura del 2% di tale importo;
- b)- in caso di pagamento rateale, un anticipo in contanti di £. 756.000=
(diconsi lire ~~..Settecentocinquantesemila.....~~)
oltre l'I.V.A. nella misura del 2% del prezzo di cessione di cui al primo paragrafo. Il residuo debito di £. 4.284.000= sarà ammortizzato in anni 15 ad un tasso di interesse annuo del 5.50%.

Pertanto, si invita la S.V. a far conoscere con lettera raccomandata A.R., entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, la forma di pagamento prescelta.=

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELL'ALLOGGIO

(Art.28 della Legge 8/8/1977, n.513 e Art.52 della Legge 5/8/78, n.457)

§

- Assegnatario: BRUNETTI GRAZIA
- Alloggio sito in BRINDISI , Lotto o ~~centrare~~ 4°
alla Via Marsica , n. 5. , Scala C , int. I , piano
..... R
.....

§

- Valore venale alloggio determinato dall' U.T.E.	£. 8.000.000
- Migliorie apportate dall'assegnatario da detrarre	" =
Valore venale dell'alloggio al netto	£. 8.000.000

R I D U Z I O N I

a) - 1,5% per ogni anno di effettiva occupazione fino ad un massimo di anni 20:

- Dal 1.1.1953..... (data inizio locazione)
- Al MAGGIO 1982..... (massimo anni 20 o data lettera di comunicazione prezzo)

Anni n. 20.... x 1,5% =30% su £. 8.000.000.. pari a £. 2.400.000..

PREZZO DI CESSIONE £. 5.600.000

b) - Ulteriore riduzione del 10% da applicarsi in caso di richiedente con reddito non superiore a quello determinato ai sensi di legge (6.875.000)

(Reddito lordo	£. 3.284.875
(Riduzione per n. figli a carico "	"
(Riduzione del 25% per reddito di lavoro dipendente	"
(Reddito comparabile con limite di legge ge <u>INFERIORE</u>	" 3.284.875 =====

Riduzione del 10% su £. 5.600.000.. pari a £. 560.000

DEFINITIVO PREZZO DI CESSIONE £. 5.040.000
=====

MODALITA' DI PAGAMENTO

(Art.28 della Legge 8/8/1977, n.513 e Art.52 della Legge 5/8/1978 n.457)

*****§*****

PAGAMENTO IN CONTANTI:

a) - Reddito inferiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£. 5.040.000
- Sconto 30%	" 1.512.000
Definitivo prezzo di cessione	£. 3.528.000+IVA
	=====

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£.
- Sconto 20%	"
Definitivo prezzo di cessione	£.
	=====

PAGAMENTO RATEALE:

a) - Reddito inferiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio	£. 5.040.000+IVA
- Anticipo in contanti del 15%	" 756.000
Residuo debito da ammortizzare in 15 anni al 5,50%	£. 4.284.000
	=====

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio	£.
- Anticipo in contanti del 30%	"
Residuo debito da ammortizzare in 10 anni al 6%	£.
	=====

- B R I N D I S I -

PARTI ED AREE CONSORTILI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

- B R I N D I S I -

Assegnatario Sig. BRUNETTI GRAZIA Comune BRINDISI
 Quartiere COMENNA Lotto 4 Via MARSICA
 Civ. 5 Pal. 1 Scala 0 Piano R int. 1 Vani ut. 3
 Legge di finanziamento 2.7.49 - n° 408 Anno di ultimazione 1949

In Catasto E.U. l'alloggio è riportato alla partita 0232 Fg. di map
 pa 54 Partic. 499 suB. 05 Cat. A/4 Cl. II Vani cat. 5
 Rendita £. 1560

Consistenza alloggio a "Muri compresi"

Alloggio mq. 80,35 Balconi mq. 1 Cantina o box mq. 1 Area scop.
 esclus. mq. 1 in Catasto E.U. il box è riportato alla partita 1
1 Fg. di mappa 1 Partic. 1 sub. 1 Cat. 1 Cl. 1
 Con.cat.mq. 1 Rendita £. 1

CONFINANTI ALLOGGIO

Nord - Vano delle scale
 Sud - Vano delle scale
 Est - Via Umbria
 Ovest - Via Marzia

CONFINANTI SCANTINATO

AREE INDIVIDUALI

PARTI ED AREE COMUNI

Vano delle scale

PARTI ED AREE CONSORTILI

Stampa e firma

[Firma]

[Firma]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. 4474

Brindisi, lì 25 MAG 1981

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE
BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 8-4-49-408 in Brindisi rione Donna
Via Pace 5 lotto o cont. 4° scala 0 piano
int. 1 Sig. Brundu Lucia

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.



IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

M. Narcisi

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

PROT. N. 3025 /580

Brindisi, lì

27 APR. 1982

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

e p.c. ALL'INTENDENZA DI FINANZA-BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.=

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto si stipula che l'alloggio medesimo vale L. 8.000.000=(ottomilioni) Brindisi, lì al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.=



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

L'INGEGNERE CAPO
(P.D. BATTISTA Dr. Ing. Carlo)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. 4474

Brindisi, lì 25 MAG 1981

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 8-4-49-408 in Brindisi rione Donna
Via Pace 5 lotto o cap. 4° scala 0 piano
int. 1 Sig. Brundu

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.



IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

[Handwritten signature]

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

PROT. N. 3025 /580

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Brindisi, lì 27 MAG 1981

BRINDISI

e p.c. ALL'INTENDENZA DI FINANZA-BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.=

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto si stima l'alloggio medesimo in 8.000.000= (ottomilioni) Brindisi, li netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.=



IL COORDINATORE GENERALE

(Dot. Ing. Antonio LONGO)

L'INGEGNERE CAPO

(P.D. BATTISTA Dr. Ing. Carlo)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

PROT. N. 4474

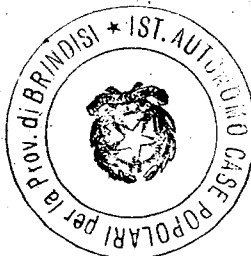
Brindisi, li 25 MAG 1981

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 8-4-49 in Brindisi rione Donna
Via Parce 5 lotto 0 42 scala 0 piano
int. 1 Sig. Brumetta

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.



IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

M. Narcisi

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

PROT. N. 3025/580

Brindisi, li 27-4-82

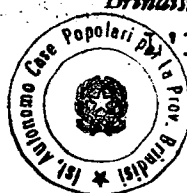
- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.=

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto si stima l'alloggio medesimo in £. 8.000.000
Stauri al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.=
Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 6-5-82



INCOGNITO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Prot. n. 8904

Brindisi, lì - 5 NOV. 1981

- All'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n.513 e 5/8/1978, n.457 -- Richiesta determi-
nazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi
della Legge 2/7/1949, n.408 in BRINDISI Via
MARSICA, n. 5 Lotto 4°, scala C piano R.
int. I - Sig. BRUNETTI GRAZIA

Si fa seguito alla nota di questo Istituto del 25/5/1981
Prot. n. 4474, di pari oggetto, per sollecitare codesto Ufficio a
far conoscere, con la massima cortese urgenza, il valore venale del-
la unità immobiliare indicata in oggetto, al netto delle migliorie ap-
portate dall'assegnatario.

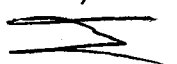
Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)



GR/mz



4
All'ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE
POPOLARI
Via Casimiro

72100

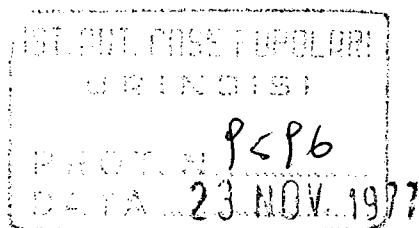
BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

La sottoscritta BRUNETTI GRAZIA, assegnataria di un alloggio economico e popolare, sito in Brindisi alla Via Marsica n.5, facendo seguito alla domanda di conferma di riscatto dell'alloggio medesimo, già in precedenza presentata ai sensi e per gli effetti della legge 8.8.1977 n.533, trasmette in allegato la documentazione occorrente e richiesta, di cui era priva la domanda predetta:

- 1°) Stato di famiglia;
- 2°) Certificazione della Dichiarazione dei Redditi per l'anno 1976 presentata dal coniuge Taveri Angelo all'Ufficio Distrettuale delle II.DD.di Brindisi.

Brindisi, li 22/11/77.



Con osservanza

Giuseppe Brunetti



COMUNE DI BRINDISI

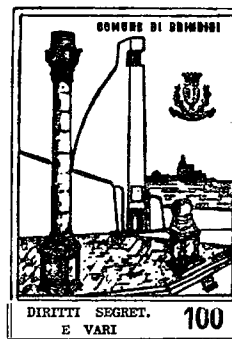
UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:



Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Af. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

Cf. TAVERI Angelo

1896

n. a Brindisi 28/10/1896 (n.609)

Cet. Brunetti Grazia a Brindisi

il 8/5/1921 (n.98 P.I)

residente dalla nascita

4 via Marconi 5

SF. 9722

Mx. BRUNETTI Grazia

1902

n. a Brindisi 29/8/1902 (n.523)

Cet. Taveri Angelo a Brindisi

La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 21 - 1 - 1958 n. 136).

Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi, li

31 OTT. 77 4151

p. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO
Giulio Cosimo



MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA ORALMENTE

- Mod. E, n° 305958 Riscosse £ 1.800

= UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI BRINDISI =

Io sottoscritto Bosommi Alberto
 nato a ORTO NOVO (SP) il 27/7/33
 con qualifica di Coadiutore espressamente delegato dal Sig. Titolare dello
 Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Brindisi

A T T E S T O

che il sig. Toussaint Angelo
 nato a BRINDISI il 22/10/1896
 iscritto nell' Anagrafe del Comune di Brindisi (Prov. VI)
 e domiciliato nel Comune di Brindisi (Prov. VI)
 Via/Piazza Marzica N° 5
 ai fini del rilascio di un certificato comprovante di trovarsi, ai sensi
 dell' art. 88/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella situazione
 tributaria per la concessione dei benefici previsti dall' art. della
 legge ai sensi, per gli effetti e con la
 responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n° 15

ha d i c h i a r a t o

di non aver posseduto, nell' anno 19.... alcun reddito assoggettabile
 all' imposta sul reddito delle persone fisiche,
 ovvero,

di aver posseduto, nell' anno 19. 76. i seguenti redditi netti :

DESCRIZIONE	DICHIARANTE	CONIUGE	FIGLI MINORI
= REDDITO COMPLESSIVO NETTO =			
R e d d i t i :			
a) dominicale sui terreni	£		
b) a g r a r i o	£		
c) dei fabbricati (rendita catastale aggiornata o reddito effettivo) £			
d) di impresa	£		
e) di lavoro autonomo	£		
f) di capitale (dividendi, interessi ed altre rendite)	£		
g) di lavoro dipendente ed assimilati compresi gli assegni familiari £	8.676.475	608.400	
h) di partecipazione in società di persone o similari	£		
i) d i v e r s i	£		
Ammontare complessivo	£ 8.676.475	608.400	
che al netto degli oneri deducibili di	£ 180.000	180.000	
Si riduce a	£ 8.496.475	428.400	

e che per i suesposti redditi :

= ha presentato la dichiarazione Mod. 740, ovvero :

X il Mod. 101

all' Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di **BR**

il **13.6.77** (ricevuta n° **5601**)

= non ha presentato né la dichiarazione dei redditi Mod. 740, né il mod. 101
ovvero :

= che i redditi sono inclusi nella dichiarazione presentata dal Sig.
..... (ricevuta n°)

nonché

di aver posseduto nell' anno 19... **76** i seguenti redditi esenti dalla im=
posta sul reddito delle persone fisiche o assoggettati a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta :

..... **L** **Negativo**

..... **K**

.....

IL DICHIARANTE
Carone Angelo



IL FUNZIONARIO
Bosan Albano

* Ai sensi del citato articolo 88/bis, comma, 1, l'ammontare di
£ previsto dalla legge per
consentire la verifica della sussistenza della condizione per la concessio=
ne dei benefici previsti, deve essere aumentato di £ per
effetto delle quote aggiuntive diminuito previste dallo stesso art. 88/bis, allo sco=
po di rendere omogenei i dati di raffronto fra redditi netti ed imponibili
assoggettabili, fino al 31 dicembre 1973, alle imposte fondiari, di ric=
chezza mobile e complementare, e dal 1° gennaio 1974, all' imposta sul
reddito delle persone fisiche.

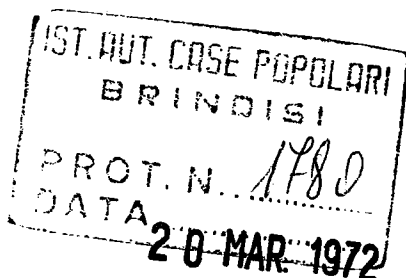
- Si rilascia a richiesta dell' interessato per uso **Atto gg. 2**

Brindisi, li **18.11.77**



IL FUNZIONARIO DELEGATO
(nome, cognome, qualifica)

Bosan Albano



R.A.
11/55
17-3-72

All'Ill.mo Sig. PRESIDENTE dell'Istituto Autonomo
delle Case Popolari di Brindisi-

BRINDISI

La sottoscritta BRUNETTI GRAZIA, nata a Brindisi il
27/8/1902 ed ivi residente alla via Marsica n.5,
assegnataria fin dall'anno 1949 ed ininterrottamen-
te sino ad oggi, di un alloggio popolare dell'Isti-
tuto Autonomo delle Case Popolari di Brindisi, IV°
lotto via Marsica interno n.1 (Rione Commenda)

chiede

alla S.V. Ill.ma il riscatto dell'alloggio medesimo
in un'unica soluzione, con la concessione di tutti i
benefici previsti e concessi dalla legge in materia.
Allega alla presente la somma di £.5000 (cinquemila),
mediante assegno circolare della Banca Nazionale del
Lavoro-Filiale di Brindisi, intestato a codesto spett.
le Istituto, come per legge.

Fiduciosa in un favorevole accoglimento della pre-
sente, sentitamente ringrazia ed ossequia.

Brindisi, 17 marzo 1972

Grazia Brunetti

516. DE VICENTIS

Garanzia rappresentativa
No



M

A C

Spett.le ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI

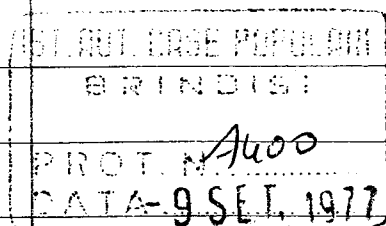
BRINDISI

La sottoscritta BRUNETTI GRAZIA, nata a Brindisi il 29/8/1902, assegnataria di un alloggio popolare di proprietà di codesto Istituto e sito in Brindisi alla via Marsica n.5, dichiara con la presente di confermare, ai sensi e per gli effetti della legge 8/8/77 n.513, la domanda di riscatto dell'alloggio in oggetto, dalla famiglia della stessa attualmente occupato, già in precedenza inoltrata a codesto spett.le Istituto.

In attesa di eventuale richiesta di chiarificazioni e documentazioni in merito, porge distinti ossequi.

Brindisi, li 7/9/1977-

Grazia Brunetti



516. DE' VICEFANT

BRUNETTI Grazia, 4° Lotte case popolari , scala C/I, Via Marsica, 5
Brindisi. Ha avanzato domanda per ottenere il riscatto dell'alloggio
del quale è assegnataria il 17 Marzo 1972.

La domanda pervenuta a questo Istituto non può essere ~~accettata~~ ^{deputata} per
i seguenti motivi:

a) Dovrà essere proposto alla Commissione Provinciale di cui all'art. 6 del D.P.R. 17 Gennaio 1959, n°2 la determinazione del valore venale dell'alloggio.

Ciò per esplicite disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP. n° 1702 del 21/4/1969, nella quale è scritto testualmente:

"Al riguardo le disposizioni contenute nell'art. 7, secondo comma, della Legge 231 prevedono che gli assegnatari degli alloggi non compresi della quota di riserva, anche se di nuova costruzione, possono chiedere la cessione in proprietà dell'alloggio del quale sono in godimento: l'art. 4 della stessa Legge n. 231 stabilisce poi che il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione. (la sottolineatura è del sig. Ministro nota dello scrivente)

Ciò premesso, si fa presente che tali norme sono state interpretate da questo Ministero nel senso che la determinazione della quota di riserva costituisce l'operazione preliminare alla cessione in proprietà e che pertanto prima dell'approvazione di tale quota non potranno essere prese in considerazione le domande di cessione in precedenza presentate dagli assegnatari, né potranno essere interessate le competenti Commissioni per la determinazione del valore venale degli alloggi. In definitiva resta chiarito che, ai fini della determinazione del valore venale degli alloggi, dovrà aver luogo riguardo alla data della deliberazione della loro cessione in proprietà, deliberazione che potrà essere adottata soltanto dopo l'approvazione della quota di riserva e previa presentazione della domanda di cessione, dopo tale approvazione."

b) Tuttavia anche motivi di opportunità suggeriscono la non presa in considerazione della insistente richiesta di definizione della pratica intestata alla sig.ra Brunetti.

A. De Vicienti

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 852 di prot.
Uff. Segr.

11, 28 Luglio 1950

RACCOMANDATA

OGGETTO: Lottazione 1950 - 1951

A tutti gl'inquilini

Si invita la S.V. a presentarsi a quest'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (Municipio) entro e non oltre il 5 agosto p.v. per la stipula del contratto relativo alla locazione per l'anno dal 10.8.1950 al 10.8.1951.

All'atto della presentazione la S.V. deve dimostrare di essere al corrente col pagamento dei fitti e dovrà esibire un assegno bancario per l'ammontare di £.400 quale deposito per spese contrattuali.

Si avverte che non ottemperando all'invito anzidetto la S.V. a termini delle vigenti disposizioni di legge, potrà essere dimessa dall'abitazione entro il mese.

N° 852 di prot.
Uff. Segr.

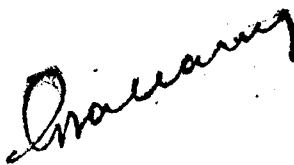
11, 28 Luglio 1950

IL PRESIDENTE
(Com/te Ubaldo Vallarino)

RACCOMANDATA

OGGETTO: Lottazione 1950 - 1951

X 10 SET. 1950



A tutti gl'inquilini

Si invita la S.V. a presentarsi a quest'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (Municipio) entro e non oltre il 5 agosto p.v. per la stipula del contratto relativo alla locazione per l'anno dal 10.8.1950 al 10.8.1951.

All'atto della presentazione la S.V. deve dimostrare di essere al corrente col pagamento dei fitti e dovrà esibire un assegno bancario per l'ammontare di £.400 quale deposito per spese contrattuali.

Si avverte che non ottemperando all'invito anzidetto la S.V. a termini delle vigenti disposizioni di legge, potrà essere dimessa dall'abitazione entro il mese.

10.8.1951.
tratto relativo alla locazione per l'anno dal 10.8.1950 al
sette e non oltre il 31 agosto p.v. per la stipula del con-
tra la Casa Popolare della Provincia di Trindat (Municipio)
di invia la S.V. a presentarsi a quest'istituto Autonomo

[illegible]

1950 11 28 11 28 AM 1950

(ON FILE WITH THE GRANTING AGENCY)

VIA SICILIARE 3° LOTTO 25 installazioni

BRINDISI

1951.8.01
 questo relativo alla locazione del 10.8.1950 e
 altro non oltre il 5 agosto 1950. La stipula del con-
 tra la casa popolare della Provincia di Brindisi (Municipi-
 alità) è stata firmata a quest'ultimo.

All'atto della presentazione la S.V. deve dimostrare di essere
 un cittadino degli Stati Uniti e deve essere in grado di fornire
 un indirizzo sicuro per il pagamento di \$ 100 della prima rata per
 la prima rata.

La S.V. deve dimostrare di essere un cittadino degli Stati Uniti e
 deve essere in grado di fornire un indirizzo sicuro per il pagamento di
 \$ 100 della prima rata per la prima rata.

[illegible]

(Controlled by the FBI)

1041 - 0121 processed 10/15/80

Millmont in board A

per la sede popolare della provincia di Brindisi (Municipio)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6867

Brindisi, li 19 LUG. 1961

AL SIG. Bonelli Grazia

Lotto 4° Scala e Int. 1

Via Manica

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 781 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 1.35 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 1.150 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 781 vano per vani 1.35 £. 3.398

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 102

TOTALE LIRE

1.150
=====

In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto Brunetti Rafa
assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina _____
alla contrada Commenda, composto di vani _____ oltre
cucina ed accessori, posta a piano _____

D i c h i a r a

di essersi ricevuto in consegna il predetto apparta-
mento in perfette condizioni completo di infissi, ve-
tri, serratura con chiave alle porte interne e n. _____
chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per
gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i va-
ni e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto n. _____ in data _____

BRINDISI, 21 _____

L'INQUILINO

Brunetti Rafa

~~XXXXXXXXXXXX~~

MUNICIPIO DI BRINDISI
 - 1 APR. 9 -
 PRO. 15 CLASS. 12 FASC.

S. J. Chetani
 31-3-349

All' ^{uo} Signor Sindaco di
 Brindisi

La sottoscritta Brunetti
 Gracia fu Vincenzo domanda
 alla S. V. ^{uo} di voler asse-
 gnare alle Famiglie del Rione
Comunista una abitazione
 che sia composta di tre vani e
 relativi accessori, facendo pre-
 sente alla S. V. ^{uo} che la
 sua famiglia si compone di
sette persone ??
 Ricorrendo anticipatamente
 ad ossequio distintamente

Devotissima
 Brunetti Gracia fu Vincenzo
 Via Duomo 11-3 Brindisi

Brindisi 1 Aprile 1949

Lettera Brunetti